Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I **Anno 105° — Numero 319**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 24 dicembre 1964 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TEL. 650-139 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Anno L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio	Anno L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

AVVISO IMPORTANTE

Ad evitare che col 1° gennaio p. v. si verifichi interruzione nell'invio del periodico e poichè, in seguito, non sarebbe possibile spedire ai ritardatari tutti i fascicoli arretrati, si pregano i Sigg. Abbonati di voler rinnovare *al più presto* l'abbonamento alla " *Gazzetta Ufficiale* ,, alle condizioni sopra indicate, servendosi possibilmente del modulo di c/c all'uopo già trasmesso.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 18 dicembre 1964, n. 1358.
Provvidenze per l'edilizia scolastica.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Incremento di fondi per l'edilizia scolastica

E' autorizzato l'aumento dei limiti di impegno di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 645, e successive modificazioni ed integrazioni, nella misura di lire 5 miliardi per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 e di lire 5 miliardi per l'esercizio finanziario 1965, per provvedere all'integrazione dei contributi relativi a opere di edilizia scolastica in corso di realizzazione e all'attuazione delle opere già programmate ma non ancora iniziate.

Le eventuali somme residue potranno essere destinate ad opere rese indifferibili per ragioni di sicurezza o a seguito di calamità.

Art. 2.

Scelta, approvazione e acquisizione dell'area

Per quanto attiene alla scelta, all'approvazione e alla acquisizione dell'area, si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 7 della legge 24 luglio 1962, n. 1073, con le seguenti integrazioni:

a) l'ingegnere capo del Genio civile, il provveditore agli studi e il medico provinciale possono farsi sostituire da loro delegati;

b) la determinazione dell'area nei programmi di fabbricazione e nei piani regolatori generali e particolareggiati, anche se approvati prima dell'entrata in vigore della legge 26 gennaio 1962, n. 17, sostituisce, agli effetti del giudizio sulla idoneità nonchè della dichiarazione di pubblica utilità, l'approvazione da parte della apposita Commissione provinciale.

Art. 3.

Presentazione dei progetti

I progetti definitivi devono essere sottoposti all'approvazione degli organi competenti entro il termine massimo di sei mesi dall'avvenuta promessa di contributo.

I progetti predisposti per edifici destinati alle cessate scuole di avviamento professionale e alle scuole d'arte, già approvati all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, devono essere riveduti e ripresentati entro quattro mesi dalla stessa data.

Tutti gli altri progetti, ove siano restituiti per eventuali modificazioni, devono essere ripresentati per l'approvazione nel termine massimo di quattro mesi dalla restituzione.

Nelle spese di arredamento di cui alle lettere *a*) e *c*) del primo comma dell'articolo 3 della legge 24 luglio 1962, n. 1073, sono comprese anche quelle relative all'arredamento dei locali per la direzione, per la segreteria e per gli uffici.

Art. 4.
Termini per l'approvazione dei progetti

L'approvazione dei progetti delle opere finanziate a norma dell'articolo 1 della presente legge ha luogo — a seconda delle competenze — con deliberazione della Commissione provinciale, di cui all'articolo 2 della legge 26 gennaio 1962, n. 17, entro trenta giorni dalla ricezione degli elaborati, ovvero con decreto del provveditore alle opere pubbliche o del Ministro per i lavori pubblici entro sessanta giorni dalla ricezione degli elaborati.

Art. 5.
Concessione del contributo

La concessione del contributo è disposta con decreto del provveditore alle opere pubbliche per le opere che comportino una spesa non superiore a lire 500 milioni e con decreto del Ministro per i lavori pubblici, per le opere di importo superiore.

Art. 6.
Interventi sostitutivi

I Comuni con popolazione non superiore ai 25.000 abitanti, che siano situati nei territori e nelle località di cui alle leggi 10 agosto 1950, nn. 646 e 647, o che abbiano superato nell'esercizio 1963 il limite di cui all'articolo 19 della legge 16 settembre 1960, n. 1014, nell'applicazione della sovrimposta fondiaria, possono chiedere, per gli adempimenti degli obblighi in materia di edilizia scolastica, la sostituzione da parte dell'Istituto per lo sviluppo dell'edilizia sociale (ISES). Il Ministro per l'interno, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per i lavori pubblici, autorizza con proprio decreto la sostituzione.

Per i progetti di opere di importo superiore ai 500 milioni, l'ISES ha l'obbligo di sentire il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

L'ISES avrà diritto, in aggiunta ai contributi della presente legge, alla somma occorrente per coprire l'intero ammortamento. Le somme necessarie saranno annualmente stanziate nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici.

La Cassa depositi e prestiti, il Consorzio di credito per le opere pubbliche, le Casse di risparmio e le altre aziende di credito indicate nell'articolo 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, sono autorizzati anche in deroga ai propri statuti, ad effettuare lo sconto dei relativi contributi e delle somme aggiuntive di cui al comma precedente (che si intenderanno irrevocabilmente ceduti agli enti suddetti) e ad erogarne il ricavo, in una o più soluzioni, su richiesta dell'ISES.

Art. 7.
Incremento di fondi per la sperimentazione nell'edilizia scolastica

Ai fini di sperimentazione di edilizia scolastica, anche prefabbricata, sono stanziati lire 2.400 milioni per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 e lire 2.200 milioni per l'esercizio finanziario 1965, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione.

L'uso degli stanziamenti e l'esito delle sperimentazioni saranno resi pubblici a cura del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 8.
Procedure relative all'edilizia scolastica prefabbricata

In ordine all'attuazione del programma di edilizia scolastica prefabbricata, si applicano le disposizioni di cui ai commi primo, secondo, terzo e quinto dell'articolo 3 della legge 26 gennaio 1962, n. 17, con le seguenti modificazioni ed integrazioni:

1) le domande degli Enti intese a fruire delle provvidenze di cui al precedente articolo 7 debbono pervenire al Ministero della pubblica istruzione, per il tramite del provveditore agli studi, accompagnate dai seguenti documenti:

a) atto comprovante la piena proprietà dell'area o atto deliberativo per l'acquisizione di essa;

b) dichiarazione di idoneità dell'area ai sensi dell'articolo 2 della presente legge;

2) l'intervento finanziario dello Stato copre anche la spesa relativa all'apprestamento dell'area, alle opere di installazione e funzionalità degli edifici;

3) la Commissione per il giudizio sulle gare di appalto-concorso è integrata da sei esperti, di cui due designati, uno ciascuno, rispettivamente dal Consiglio nazionale dell'Ordine professionale degli ingegneri e dal Consiglio nazionale dell'Ordine professionale degli architetti; due designati, uno ciascuno, rispettivamente dall'Associazione nazionale dei Comuni d'Italia e dall'Unione delle Provincie italiane, e due dal Consiglio nazionale delle ricerche. Le funzioni di segretario saranno espletate da due funzionari con qualifica di direttore di divisione, appartenenti rispettivamente al Ministero della pubblica istruzione e a quello dei lavori pubblici;

4) l'approvazione dei progetti è disposta con decreto del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con quello per i lavori pubblici ed equivale a dichiarazione di pubblica utilità. I lavori per l'approntamento dell'area e per la costruzione dell'edificio sono considerati urgenti e indifferibili a tutti gli effetti di legge;

5) l'indennità di espropriazione dell'area viene determinata ai sensi degli articoli 12 e 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892;

6) la sorveglianza dei lavori per l'apprestamento dell'area e la direzione dei lavori per la costruzione dell'edificio sono affidate all'ISES mediante apposita convenzione da approvarsi con decreto del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con quelli per i lavori pubblici e per il tesoro;

7) il collaudo delle opere è eseguito a cura del Ministero dei lavori pubblici. Gli edifici passano in proprietà degli enti, con destinazione permanente ad uso scolastico e con i conseguenti oneri di manutenzione;

8) per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 e per l'esercizio finanziario 1965 sono richiamate in vigore le norme previste dalla legge 26 gennaio 1963, n. 47.

Art. 9.
Utilizzazione dei contributi per l'edilizia della scuola materna

La spesa autorizzata con gli articoli 14 e 15 della legge 24 luglio 1962, n. 1073, per l'edilizia della scuola materna, potrà essere utilizzata per la concessione di contributi anche per il completamento di edifici da destinare a scuola materna, limitatamente alle opere di completamento.

I contributi, di cui agli articoli 14 e 15 della citata legge, potranno essere corrisposti, in corso d'opera, in base allo stato di avanzamento dei lavori nella misura percentuale indicata nel decreto di concessione.

Art. 10.

Utilizzazione degli stanziamenti

Le somme stanziate con la presente legge e non impegnate nel corso dell'esercizio finanziario possono essere utilizzate, anche in deroga alle vigenti norme, negli esercizi successivi.

I fondi previsti per l'edilizia di cui all'articolo 7, non utilizzati entro il 31 dicembre 1965, possono essere parimenti utilizzati negli esercizi successivi con l'applicazione della disposizione contenuta nel n. 8) dell'articolo 8.

Art. 11.

Utilizzazione del fondo, di cui al quarto comma dell'articolo 3 della legge 26 gennaio 1962, n. 17

La somma residua del fondo previsto dall'articolo 3, comma quarto, della legge 26 gennaio 1962, n. 17, destinata al funzionamento del centro studi della Direzione generale per l'edilizia scolastica e per l'arredamento della scuola, può essere utilizzata per spese e contributi relativi a ricerche e documentazione sui sistemi di costruzione e di arredamento.

Art. 12.

Edilizia scolastica non sovvenzionata

I progetti per la costruzione di edifici destinati a scuole statali, dei Comuni e delle Provincie, per i quali non sia chiesto o non spetti alcun contributo, sono sottoposti al parere della Commissione provinciale o del Comitato tecnico amministrativo presso il Provveditorato alle opere pubbliche o del Consiglio superiore dei lavori pubblici, a seconda della rispettiva competenza.

L'approvazione dei progetti comporta la dichiarazione di pubblica utilità e la indifferibilità ed urgenza dei relativi lavori.

L'indennità di espropriazione delle aree, destinate alla costruzione di edifici scolastici, di cui al primo comma del presente articolo, viene determinata ai sensi degli articoli 12 e 13 della legge 15 gennaio 1885, numero 2892.

Art. 13.

Disposizioni finali

A tutti gli effetti è abrogata la ripartizione dei contributi, di cui ai nn. 1, 2 e 3 del secondo comma dell'articolo 1 della legge 24 luglio 1962, n. 1073.

Le disposizioni dell'articolo 10 della legge 15 febbraio 1953, n. 184, si applicano anche a tutte le opere di edilizia scolastica.

Per quanto non diversamente disposto dalla presente legge, restano in vigore le norme di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 645, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 14.

Copertura della spesa

All'onere di 7 miliardi e 400 milioni, derivante dall'applicazione della presente legge, per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 si provvede per lire 7 miliardi e 250 milioni con corrispondente aliquota del gettito derivante dall'applicazione del decreto ministeriale 12 giugno 1964, concernente la maggiorazione dei prezzi di vendita dei fiammiferi, e per lire 150 milioni con corrispondente aliquota del gettito derivante dall'applicazione della legge 12 aprile 1964, n. 189; all'onere di 12 miliardi e 200 milioni, facente carico all'esercizio 1965, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dell'apposito fondo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo, occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 15.

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 dicembre 1964

Per il Presidente della Repubblica

Il Presidente del Senato

MERZAGORA

MORO — GUI — MANCINI — COLOMBO — PIERACCINI — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 18 dicembre 1964, n. 1359.

Disposizioni in favore degli operai dipendenti dalle aziende industriali dell'edilizia ed affini in materia di integrazione guadagni.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Agli operai dipendenti dalle aziende industriali dell'edilizia ed affini che per effetto delle intemperie stagionali o per altre cause non imputabili al datore di lavoro o ai lavoratori, sono costretti a sospendere il lavoro od a lavorare ad orario ridotto, l'integrazione salariale di cui all'articolo 1 della legge 3 febbraio 1963, n. 77, ed all'articolo 3 della legge 23 giugno 1964, numero 433, è dovuta nella misura dell'80 per cento della retribuzione globale che sarebbe ad essi spettata per le ore di lavoro non prestato, nei limiti, alle condizioni e secondo le modalità previste dalle disposizioni vigenti in materia.

Art. 2.

Nulla è innovato nella procedura stabilita dall'ultimo comma dell'articolo 8 della legge 3 febbraio 1963, numero 77.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 dicembre 1964

Per il Presidente della Repubblica

Il Presidente del Senato
MERZAGORA

MORO — DELLE FAVE — REALE
— COLOMBO — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

DECRETO MINISTERIALE 20 luglio 1964.
Consolidamento dell'abitato del comune di Canna (Cosenza).

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 26 novembre 1955, n. 1177;

Ritenuta la necessità di provvedere al consolidamento dell'abitato di Canna, minacciato da movimento franoso;

Visto il parere del Comitato tecnico-amministrativo presso il Provveditorato regionale alle opere pubbliche con sede in Catanzaro, espresso con voto n. 156 in data 26 febbraio 1964;

Decreta:

L'abitato di Canna, in provincia di Cosenza, è da consolidare a cura e spese dello Stato, a termini della succitata legge 26 novembre 1955, art. 8.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 luglio 1964

Il Ministro per i lavori pubblici
PIERACCINI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 novembre 1964
Registro n. 48 Lavori pubblici, foglio n. 18.

(11138)

DECRETO MINISTERIALE 20 luglio 1964.
Consolidamento dell'abitato della frazione Cirella del comune di Platì (Reggio Calabria).

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 26 novembre 1955, n. 1177;

Ritenuta la necessità di procedere al consolidamento dell'abitato di Cirella, frazione del comune di Platì, in provincia di Reggio Calabria;

Visto il parere del Comitato tecnico-amministrativo presso il Provveditorato regionale alle opere pubbliche con sede in Catanzaro, n. 34, emesso nell'adunanza del 24 gennaio 1964;

Decreta:

L'abitato di Cirella, frazione del comune di Platì, in provincia di Reggio Calabria, è da consolidare a cura e spese dello Stato, ai termini della legge 26 novembre 1965, n. 177, art. 8.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 luglio 1964

Il Ministro per i lavori pubblici
PIERACCINI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 novembre 1964
Registro n. 48, foglio n. 354.

(11137)

DECRETO MINISTERIALE 23 ottobre 1964.
Coefficiente di ragguaglio per il calcolo dei contributi spettanti per i beni relativi ad attività industriali, commerciali, artigiane e professionali.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 27 dicembre 1963, n. 968;

Visti i decreti ministeriali del 20 giugno 1955, del 5 febbraio 1956, del 4 maggio 1957, del 20 marzo 1958, e del 15 marzo 1960 rispettivamente pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 183 del 10 agosto 1955, n. 208 del 21 agosto 1956, n. 186 del 27 luglio 1957, n. 262 del 29 ottobre 1958 e n. 103 del 28 aprile 1960;

Ritenuta la necessità di determinare ai sensi dello art. 27, della citata legge, i rapporti esistenti fra i prezzi al momento del ripristino, della riparazione o della ricostruzione ed i prezzi vigenti nel mese precedente alla dichiarazione di guerra (maggio 1940), al fine di stabilire la base della commisurazione del contributo per la categoria dei beni relativi ad attività industriale, commerciale, artigiana e professionale, esemplificati nell'art. 37 della legge citata n. 968 del 27 dicembre 1953;

Decreta:

Il rapporto di cui alla lettera *c*) dell'art. 27 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, per i beni relativi ad attività industriale, commerciale, artigiana e professionale, è determinato in 65,39.

Roma, addì 23 ottobre 1964

Il Ministro per l'industria e commercio
MEDICI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 novembre 1964
Registro n. 24 Industria e commercio, foglio n. 48. — MAROLLA

(11087)

DECRETO MINISTERIALE 1° dicembre 1964.

Istituzione di uffici agricoli di zona dipendenti dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Cremona.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 15 dicembre 1961, n. 1304, che autorizza il Ministro per l'agricoltura e per le foreste ad istituire gli uffici agricoli di zona nell'ambito delle circoscrizioni territoriali degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura ed alle dipendenze degli Ispettorati medesimi.

Rilevata la utilità che nel territorio di competenza dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Cremona vengano istituiti uffici agricoli di zona al fine di consentire la più proficua realizzazione del compito di promuovere ed assistere lo sviluppo agricolo della Provincia mediante attività di assistenza tecnica, di divulgazione, di dimostrazione pratica, di preparazione e di aggiornamento professionale nonchè di potenziamento delle imprese contadine e delle iniziative a carattere associativo;

Considerato che, in base alla rilevazione dei dati di carattere tecnico-agrario ed in rapporto alle finalità previste dalla citata legge n. 1304, risultano soddisfatte le condizioni poste dall'art. 1 della legge stessa per la istituzione degli uffici agricoli di zona di Crema, Soresina, Vescovato, Piadena, Casalmaggiore;

Rilevata la opportunità di provvedere in conformità alle risultanze della rilevazione tecnico-agraria di cui alla precedente premessa;

Ritenuta la necessità, contestualmente alla istituzione degli uffici agricoli di zona in provincia di Cremona, di sopprimere le sezioni staccate del locale Ispettorato;

Decreta:

Art. 1.

Con effetto dalla data del presente decreto sono soppresse le sezioni staccate dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Cremona.

Art. 2.

Con la stessa data sono istituiti, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Cremona ed alle sue dirette dipendenze, i seguenti uffici agricoli di zona:

1) Crema, con sede in comune di Crema, comprendente i territori dei comuni di Crema, Agnadello, Capralba, Casaletto Vaprio. Dovera, Monte Cremasco, Palazzo Pignano, Pandino, Pieranica, Quintano, Rivolta d'Adda, Spino d'Adda, Torlino, Trescorre Cremasco, Vaiano Cremasco, Vailate, Bagnolo Cremasco, Campagnola Cremasca, Capergnanica, Casaletto Ceredano, Chieve, Credera Rubbiano, Cremosano, Izano, Madignano Montodine, Moscazzano, Offanengo, Pianengo, Ripalta Arpina, Ripalta Cremasca, Ripalta Guerina, Sergnano, Camisano, Casale Cremasco Vidolasco, Casaletto di Sopra, Castel Gabbiano, Ricengo, Romanengo, Salvirola, per una superficie agraria forestale di Ha. 37.517 e di terreno coltivato di Ha. 29.204;

2) Soresina, con sede in comune di Soresina, comprendente i territori dei comuni di Soresina, Gombito, Cumignano sul Naviglio, Fiesco, Genivolta, Soncino, Ticengo, Annicco, Azzanello, Bordolano, Cappella Cantone, Casalbuttano ed Uniti, Casalmorano, Castelleone, Castelvisconti, Corte de' Cortesi con Cignone, Formigara, Grumello Cremonese ed Uniti, Paderno Ponchielli, Pizzighettone, San Bassano, Trigolo, per una superficie agraria forestale di Ha. 36.584 e di terreno coltivato di Ha. 33.960;

3) Vescovato, con sede in comune di Vescovato, comprendente i territori dei comuni di Vescovato, Cappella de' Picenardi, Cella Dati, Cicognolo, Gabbioneta Binanuova, Gadesco Pieve Delmona, Grontardo, Ostiano, Pescarolo ed Uniti, Pessina Cremonese, Pieve San Giacomo, Scondolara Ripa d'Oglio, Sospiro, per una superficie agraria forestale di Ha. 18.645 e di terreno coltivato di Ha. 18.030;

4) Piadena, con sede in comune di Piadena, comprendente i territori dei comuni di Piadena, Ca' d'Andrea, Calvatone, Casteldidone, Derovere, Drizzona, Isola Dovarese, San Giovanni in Croce, San Martino del Lago, Solarolo Rainerio, Tornata, Torre de' Picenardi, Volongo, Voltido, per una superficie agraria forestale di Ha. 16.445 e di terreno coltivato di ettari 15.108;

5) Casalmaggiore, con sede in comune di Casalmaggiore, comprendente i territori dei comuni di Casalmaggiore, Cingia de' Botti, Gussola, Martignana di Po, Motta Baluffi, Rivarolo del Re ed Uniti, Scandolara Ravara, Spineda, Torricella del Pizzo, per una superficie agraria forestale di Ha 18.502 e di terreno coltivato di Ha. 16.368.

Roma, addì 1° dicembre 1964

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

(11153)

DECRETO MINISTERIALE 1° dicembre 1964.

Istituzione di uffici agricoli di zona dipendenti dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Mantova.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 15 dicembre 1961, n. 1304, che autorizza il Ministro per l'agricoltura e per le foreste ad istituire gli uffici agricoli di zona nell'ambito delle circoscrizioni territoriali degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura ed alle dipendenze degli Ispettorati medesimi;

Rilevata la utilità che nel territorio di competenza dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Mantova vengano istituiti uffici agricoli di zona al fine di consentire la più proficua realizzazione del compito di promuovere ed assistere lo sviluppo agricolo della Provincia mediante attività di assistenza tecnica, di divulgazione, di dimostrazione pratica, di preparazione e di aggiornamento professionale nonchè di potenziamento delle imprese contadine e delle iniziative a carattere associativo;

Considerato che, in base alla rilevazione dei dati di carattere tecnico-agrario ed in rapporto alle finalità previste dalla citata legge n. 1304, risultano soddisfatte le condizioni poste dall'art. 1 della legge stessa per la istituzione degli uffici agricoli di zona di Castiglione delle Stiviere, Asola, Volta Mantovana, Viadana, Suzzara, Quistello, Ostiglia;

Rilevata la opportunità di provvedere in conformità alle risultanze della rilevazione tecnico-agraria di cui alla precedente premessa;

Ritenuta la necessità, contestualmente alla istituzione degli uffici agricoli di zona in provincia di Mantova, di sopprimere le sezioni staccate del locale Ispettorato;

Decreta:

Art. 1.

Con effetto dalla data del presente decreto sono soppresse le sezioni staccate dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Mantova.

Art. 2.

Con la stessa data sono istituiti, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Mantova ed alle sue dirette dipendenze, i seguenti uffici agricoli di zona:

1) Castiglione delle Stiviere, con sede in comune di Castiglione delle Stiviere, comprendente i territori dei comuni di Castiglione delle Stiviere, Solferino, Cavriana, Medole, Guidizzolo, Castel Goffredo, per una superficie agraria forestale di Ha. 16.850 e di terreno coltivato di Ha. 15.755;

2) Asola, con sede in comune di Asola, comprendente i territori dei comuni di Asola, Casalromano, Canneto sull'Oglio, Acquanegra sul Chiese, Casalmoro, Casaloldo, Piubega, Redondesco, Mariana Mantovana, Bozzolo, Rivarolo Mantovano, San Martino dall'Argine, Gazoldo degli Ippoliti, per una superficie agraria forestale di Ha. 26.429 e di terreno coltivato di Ha. 24.977;

3) Volta Mantovana, con sede in comune di Volta Mantovana, comprendente i territori dei comuni di Volta Mantovana, Monzambano, Ponti sul Mincio, Goito, Ceresara, per una superficie agraria forestale di ettari 18.475. e di terreno coltivato di Ha. 17.393;

4) Viadana, con sede in comune di Viadana, comprendente i territori dei comuni di Viadana, Dosolo, Pomponesco, Commessaggio, Sabbioneta, Gazzuolo, per una superficie agraria forestale di Ha. 18.508 e di terreno coltivato di Ha. 17.475;

5) Suzzara, con sede in comune di Suzzara, comprendente i territori dei comuni di Suzzara, Motteggiana, Pegognaga, Gonzaga, San Benedetto Po, Moglia, per una superficie agraria forestale di Ha. 25,285 e di terreno coltivato di Ha. 24.022;

6) Quistello, con sede in comune di Quistello, comprendente i territori dei comuni di Quistello, Quingentole, Schivenoglia, San Giacomo delle Segnate, San Giovanni del Dosso, Pieve di Coriano, Villa Poma, Magnacavallo, Poggio Rusco, per una superficie agraria forestale di Ha. 18.267 e di terreno coltivato di Ha. 17.357;

7) Ostiglia, con sede in comune di Ostiglia, comprendente i territori dei comuni di Ostiglia, Serravalle a Po, Sustinente, Revere, Borgofranco sul Po, Carbonara di Po, Sermide, Felonica, Villimpenta, per una superficie agraria forestale di Ha. 20.017 e di terreno coltivato di Ha. 18.781.

Roma, addì 1° dicembre 1964

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

(11150)

DECRETO MINISTERIALE 1° dicembre 1964.

Istituzione di uffici agricoli di zona dipendenti dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Pavia.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 15 dicembre 1961, n. 1304, che autorizza il Ministro per l'agricoltura e per le foreste ad istituire gli uffici agricoli di zona nell'ambito delle circoscrizioni territoriali degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura ed alle dipendenze degli Ispettorati medesimi.

Rilevata la utilità che nel territorio di competenza dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Pavia vengano istituiti uffici agricoli di zona al fine di consentire la più proficua realizzazione del compito di promuovere ed assistere lo sviluppo agricolo della Provincia mediante attività di assistenza tecnica, di divulgazione, di dimostrazione pratica, di preparazione e di aggiornamento professionale nonchè di potenziamento delle imprese contadine e delle iniziative a carattere associativo;

Considerato che, in base alla rilevazione dei dati di carattere tecnico-agrario ed in rapporto alle finalità previste dalla citata legge n. 1304, risultano soddisfatte le condizioni poste dall'art. 1 della legge stessa per la istituzione degli uffici agricoli di zona di Mortara, Vigevano, Mede, Voghera, Broni, Varzi;

Rilevata la opportunità di provvedere in conformità alle risultanze della rilevazione tecnico-agraria di cui alla precedente premessa;

Ritenuta la necessità, contestualmente alla istituzione degli uffici agricoli di zona in provincia di Pavia, di sopprimere le sezioni staccate del locale Ispettorato;

Decreta:

Art. 1.

Con effetto dalla data del presente decreto sono soppresse le sezioni staccate dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Pavia.

Art. 2.

Con la stessa data sono istituiti, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Pavia ed alle sue dirette dipendenze, i seguenti uffici agricoli di zona:

1) Mortara, con sede in comune di Mortara, comprendente i territori dei comuni di Mortara, Albonese, Candia Lomellina, Castello d'Agogna, Castelnovetto, Cergnago, Ceretto Lomellina, Cilavegna, Confienza, Cozzo, Langosco, Nicorvo, Olevano di Lomellina, Ottobiano, Palestro, Parona, Robbio, Rosasco, Sant'Angelo Lomellina, San Giorgio di Lomellina, Tromello, Zeme, Valeggio, per una superficie agraria forestale di Ha. 42.682 e di terreno coltivato di Ha. 30.693;

2) Vigevano, con sede in comune di Vigevano, comprendente i territori dei comuni di Vigevano, Alagna, Borgo San Siro, Cassolnovo, Dorno, Gambolò, Garlasco, Gravellona Lomellina, per una superficie agraria forestale di Ha. 26.028 e di terreno coltivato di Ha. 20.287;

3) Mede, con sede in comune di Mede, comprendente i territori dei comuni di Mede, Breme, Ferrera Erbognone, Frascarolo, Galliavola, Gambarana, Lomello, Mezzana Bigli, Pieve del Cairo, Sannazzaro de'

Burgondi, Sartirana Lomellina, Semiana, Scaldasole, Suardi, Torre Beretti e Castellaro, Valle Lomellina, Velezzo Lomellina, Villa Biscossi, per una superficie agraria forestale di Ha. 29.715 e di terreno coltivato di Ha. 22.150;

4) Voghera, con sede in comune di Voghera, comprendente i territori dei comuni di Voghera, Bastida de' Dossi, Bastida Pancarana, Borgo Priolo, Borgoratto Mormorolo, Bressana Bottarone, Casatisma, Casei Gerola, Casteggio, Castelletto di Branduzzo, Cervesina, Codevilla, Corana, Cornale, Lungavilla, Montebello della Battaglia, Pancarana, Pinarolo Po, Pizzale, Rea, Retorbido, Rivanazzano, Robecco Pavese, Silvano Pietra, Torrazza Coste, Verretto, Verrua Po, per una superficie agraria forestale di Ha. 34.603 e di terreno coltivato di Ha. 31.209;

5) Broni, con sede in comune di Broni, comprendente i territori dei comuni di Broni, Albaredo Arnaboldi, Arena Po, Barbianello, Bosnasco, Calvignano, Campospinoso, Canevino, Canneto Pavese, Casanova Lonati, Castana, Cigognola, Corvino San Quirico, Golferenzo, Lirio, Mezzanino, Montalto Pavese, Montecalvo Versiggia, Montescano, Montù Beccaria, Mornico Losana, Oliva Gessi, Pietra de' Giorgi, Portalbera, Redavalle, Rocca de' Giorgi, Rovescala, San Cipriano Po, San Damiano al Colle, Santa Giuletta, Santa Maria della Versa, Stradella, Torricella Verzate, Volpara, Zenevredo, per una superficie agraria forestale di Ha. 28.642 e di terreno coltivato di ettari 26.837;

6) Varzi, con sede in comune di Varzi, comprendente i territori dei comuni di Varzi, Bagnaria, Brallo di Pregola, Cecima, Fortunago, Godiasco, Menconico, Montesegale, Ponte Nizza, Rocca Susella, Romagnese, Ruino, Santa Margherita di Staffora, Val di Nizza, Val Verde, Zavattarello, per una superficie agraria forestale di Ha. 38.523 e di terreno coltivato di ettari 25.243.

Roma, addì 1° dicembre 1964

(11151) *Il Ministro*: Ferrari Aggradi

DECRETO MINISTERIALE 1° dicembre 1964.

Istituzione di uffici agricoli di zona dipendenti dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Brescia.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 15 dicembre 1961, n. 1304, che autorizza il Ministro per l'agricoltura e per le foreste ad istituire gli uffici agricoli di zona nell'ambito delle circoscrizioni territoriali degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura ed alle dipendenze degli Ispettorati medesimi;

Rilevata la utilità che nel territorio di competenza dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Brescia vengano istituiti uffici agricoli di zona al fine di consentire la più proficua realizzazione del compito di promuovere ed assistere lo sviluppo agricolo della Provincia mediante attività di assistenza tecnica, di divulgazione, di dimostrazione pratica, di preparazione e di aggiornamento professionale nonchè di potenziamento delle imprese contadine e delle iniziative a carattere associativo;

Considerato che, in base alla rilevazione dei dati di carattere tecnico-agrario ed in rapporto alle finalità previste dalla citata legge n. 1304, risultano soddisfatte le condizioni poste dall'art. 1 della legge stessa per la istituzione degli uffici agricoli di zona di Breno, Vestone, Iseo, Salò, Orzinuovi, Montichiari;

Rilevata la opportunità di provvedere in conformità alle risultanze della rilevazione tecnico-agraria di cui alla precedente premessa;

Ritenuta la necessità, contestualmente alla istituzione degli uffici agricoli di zona in provincia di Brescia, di sopprimere le sezioni staccate del locale Ispettorato;

Decreta:

Art. 1.

Con effetto dalla data del presente decreto sono soppresse le sezioni staccate dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Brescia.

Art. 2.

Con la stessa data sono istituiti, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Brescia ed alle sue dirette dipendenze, i seguenti uffici agricoli di zona:

1) Breno, con sede in comune di Breno, comprendente i territori dei comuni di Breno, Ponte di Legno, Temù, Vione, Vezza d'Oglio, Incudine, Monno, Corteno Golgi, Edolo, Sonico, Malonno, Berzo Demo, Paisco Loveno, Cevo, Saviore dell'Adamello, Sellero, Cedegolo, Capo di Ponte, Paspardo, Ono San Pietro, Cimbergo, Lozio, Cerveno, Ceto, Losine, Braone, Niardo, Ossimo, Malegno, Borno, Pian Cogno, Cividate Camuno, Esine, Berzo Inferiore, Bienno, Prestine, Angolo, Darfo, Gianico, Pian Comuno, Artogne, per una superficie agraria forestale di Ha. 93.765 e di terreno coltivato di Ha. 42.166;

2) Vestone, con sede in comune di Vestone, comprendente i territori dei comuni di Vestone, Bagolino, Anfo, Pertica Bassa, Pertica Alta, Lavenone, Mura, Casto, Bione, Agnosine, Vallio, Odolo, Sabbio Chiese, Vobarno, Preseglie, Barghe, Provaglio Val Sabbia, Treviso Bresciano, Idro, Capovalle, Valvestino, Magasa, per una superficie agraria forestale di Ha. 49 710 e di terreno coltivato di Ha. 19.410;

3) Iseo, con sede in comune di Iseo, comprendente i territori dei comuni di Iseo, Pisogne, Zone, Marone, Sale Marasino, Monte Isola, Sulzano, Polaveno, Sarezzo, Lumezzane, Gardone Val Trompia, Marcheno, Lodrino, Tavernole sul Mella, Marmentino, Pezzaze, Irma, Bovegno, Collio, Paratico, Capriolo, Adro, Erbusco, Corte Franca, Provaglio d'Iseo, Monticelli Brusati, Ome, per una superficie agraria forestale di Ha. 48.662 e di terreno coltivato di Ha. 23.944;

4) Salò, con sede in comune di Salò, comprendente i territori dei comuni di Salò, Limone sul Garda, Gargnano, Toscolano Maderno, Gardone Riviera, Roè Volciano, Villanuova sul Clisi, Gavardo, Muscoline, Calvagese della Riviera, San Felice del Benaco, Puegnago, Polpenazze, Soiano del Lago, Manerba del Garda, Moniga del Garda, Padenghe sul Garda, Lonato, Desenzano del Garda, Sirmione, Pozzolengo, Tremosine, Tignale, per una superficie agraria forestale di Ha. 47.322 e di terreno coltivato di Ha. 27.656;

5) Orzinuovi, con sede in comune di Orzinuovi, comprendente i territori dei comuni di Orzinuovi, Roccafranca, Comezzano-Cizzago, Trenzano, Orzivecchi, Pompiano, Corzano, Brandico, Longhena, Pedergnaga-Oriano, Barbariga, Dello, Offlaga, Villachiara, Borgo San

Giacomo, Quinzano d'Oglio, Verolavecchia, Verolanuova, Manerbio, Bassano Bresciano, San Gervasio Bresciano, Cigole, Pontevico, Alfianello, Milzano, Seniga, per una superficie agraria forestale di Ha. 41.988 e di terreno coltivato di Ha. 41.249;

6) Montichiari, con sede in comune di Montichiari, comprendente i territori dei comuni di Montichiari, Calcinato, Ghedi, Leno, Calvisano, Carpenedolo, Pavone del Mella, Gottolenga, Isorella, Visano, Acquafredda, Remedello, Pralboino, Gambara, Fiesse, per una superficie agraria forestale di ettari 41.336 e di terreno coltivato di Ha. 41.023.

Roma, addì 1° dicembre 1964

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

(11152)

DECRETO MINISTERIALE 1° dicembre 1964.
Istituzione di uffici agricoli di zona dipendenti dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Sondrio.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 15 dicembre 1961, n. 1304, che autorizza il Ministro per l'agricoltura e per le foreste ad istituire gli uffici agricoli di zona nell'ambito delle circoscrizioni territoriali degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura ed alle dipendenze degli Ispettorati medesimi;

Rilevata la utilità che nel territorio di competenza dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Sondrio vengano istituiti uffici agricoli di zona al fine di consentire la più proficua realizzazione del compito di promuovere ed assistere lo sviluppo agricolo della Provincia mediante attività di assistenza tecnica, di divulgazione, di dimostrazione pratica, di preparazione e di aggiornamento professionale nonchè di potenziamento delle imprese contadine e delle iniziative a carattere associativo;

Considerato che, in base alla rilevazione dei dati di carattere tecnico-agrario ed in rapporto alle finalità previste dalla citata legge n. 1304, risultano soddisfatte le condizioni poste dall'art. 1 della legge stessa per la istituzione degli uffici agricoli di zona di Chiavenna, Morbegno, Tirano;

Rilevata la opportunità di provvedere in conformità alle risultanze della rilevazione tecnico-agraria di cui alla precedente premessa;

Ritenuta la necessità, contestualmente alla istituzione degli uffici agricoli di zona in provincia di Sondrio, di sopprimere la sezione staccata del locale Ispettorato;

Decreta:

Art. 1.

Con effetto dalla data del presente decreto è soppressa la sezione staccata dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Sondrio.

Art. 2.

Con la stessa data sono istituiti, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Sondrio ed alle sue dirette dipendenze, i seguenti uffici agricoli di zona:

1) Chiavenna, con sede in comune di Chiavenna, comprendente i territori dei comuni di Chiavenna, Campodolcino, Gordona, Isolato, Menarola, Mese, Novate Mezzola, Piuro, Prata Camportaccio, Samolaco, San Giacomo Filippo, Verceia, Villa di Chiavenna, per una superficie agraria forestale di Ha. 42.518 e di terreno coltivato di Ha. 24.345;

2) Morbegno, con sede in comune di Morbegno, comprendente i territori dei comuni di Morbegno, Val Masino, Ardenno, Buglio in Monte, Cercino, Cino, Civo, Dazio, Dubino, Mantello, Mello, Traona, Albaredo per San Marco, Andalo Valtellino, Bema, Cosio Valtellino, Delebio, Forcola, Gerola Alta, Pedesina, Piantedo, Rasura, Rogolo, Talamona, Tartano, per una superficie agraria forestale di Ha. 40.325 e di terreno coltivato di Ha. 18.095;

3) Tirano, con sede in comune di Tirano, comprendente i territori dei comuni di Tirano, Bormio, Livigno, Sondalo, Val di Dentro, Val di Sotto, Valfurva, Aprica, Bianzone, Grosio, Grosotto, Lovero, Mazzo di Valtellina, Sernio, Teglio, Tovo di Sant'Agata, Vervio, Villa di Tirano, per una superficie agraria forestale di Ha. 76.381 e di terreno coltivato di Ha. 41.669.

Roma, addì 1° dicembre 1964

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

(11155)

DECRETO MINISTERIALE 1° dicembre 1964.
Istituzione di uffici agricoli di zona dipendenti dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Como.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 15 dicembre 1961, n. 1304, che autorizza il Ministro per l'agricoltura e per le foreste ad istituire gli uffici agricoli di zona nell'ambito delle circoscrizioni territoriali degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura ed alle dipendenze degli Ispettorati medesimi;

Rilevata la utilità che nel territorio di competenza dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Como vengano istituiti uffici agricoli di zona al fine di consentire la più proficua realizzazione del compito di promuovere ed assistere lo sviluppo agricolo della Provincia mediante attività di asssitenza tecnica, di divulgazione, di dimostrazione pratica, di preparazione e di aggiornamento professionale nonchè di potenziamento delle imprese contadine e delle iniziative a carattere associativo;

Considerato che, in base alla rilevazione dei dati di carattere tecnico-agrario ed in rapporto alle finalità previste dalla citata legge n. 1304, risultano soddisfatte le condizioni poste dall'art. 1 della legge stessa per la istituzione degli uffici agricoli di zona di Menaggio, Lecco, Erba;

Rilevata la opportunità di provvedere in conformità alle risultanze della rilevazione tecnico-agraria di cui alla precedente premessa;

Ritenuta la necessità, contestualmente alla istituzione degli uffici agricoli di zona in provincia di Como, di sopprimere la sezione staccata del locale Ispettorato;

Decreta:

Art. 1.

Con effetto dalla data del presente decreto è soppressa la sezione staccata dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Como.

Art. 2.

Con la stessa data sono istituiti, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Como ed alle sue dirette dipendenze, i seguenti uffici agricoli di zona:

1) Menaggio, con sede in comune di Menaggio, comprendente i territori dei comuni di Menaggio, Argegno, Bene Lario, Blessagno, Carlazzo, Casasco Intelvi, Castiglione Intelvi, Cavargna, Cerano Intelvi, Claino con Osteno, Colonno, Consiglio di Rumo, Corrido, Cremia, Cusino, Dizzasco, Domaso, Dongo, Dosso del Liro, Garzeno, Germasino, Grandola ed Uniti, Gravedona, Griante, Laino, Lanzo d'Intelvi, Lenno, Livo, Mezzegra, Musso, Ossuccio, Peglio, Pellio Intelvi, Pianello del Lario, Pigra, Plesio, Ponna, Porlezza, Ramponio Verna, Sala Comacina, San Bartolomeo Val Cavargna, San Fedele Intelvi, S. Nazzaro Val Cavargna, Sant'Abbondio, Santa Maria Rezzonico, Schignano, Stazzona, Tremezzo, Val Rezzo, Valsolda, Vercana, per una superficie agraria forestale di Ha. 43.596 e di terreno coltivato di Ha. 20.912;

2) Lecco, con sede in comune di Lecco, comprendente i territori dei comuni di Lecco, Abbadia Lariana, Ballabio, Barzio, Bellano, Casargo, Cassina Valsassina, Colico, Cortenova, Crandola, Cremeno, Dervio, Dorio, Esino Lario, Gera Lario, Introbio, Introzzo, Lierna, Mandello del Lario, Margno, Moggio, Montemezzo, Morterone, Pagnona, Parlasco, Pasturo, Perledo, Premana, Primaluna, Sorico, Sueglio, Taceno, Tremenico, Trezzone, Varenna, Vendrogno, Vestreno, per una superficie agraria forestale di Ha. 40.053 e di terreno coltivato di Ha. 14.555;

3) Erba, con sede in comune di Erba, comprendente i territori dei comuni di Erba, Airuno, Albavilla, Albese con Cassano, Alserio, Annone di Brianza, Anzano del Parco, Asso, Barni, Barzago, Barzanò, Bosisio Parini, Brivio, Bulciago, Caglio, Calco, Canzo, Casatenovo, Caslino d'Erba, Cassago Brianza, Castello di Brianza, Castelmarte, Cernusco Montevecchia, Cesana Brianza, Civate, Civenna, Colle Brianza, Costa Masnaga, Cremella, Dolzago, Ello, Eupilio, Galbiate, Garbagnate Monastero, Garlate, Imbersago, Inverigo, Lambrugo, Lasnigo, Lomagna, Longone al Segrino, Lurago d'Erba, Magreglio, Malgrate, Merate, Merone, Missaglia, Molteno, Monguzzo, Monticello Brianza, Nibionno, Oggiono, Olgiate Molgora, Olginate, Oliveto Lario, Orsenigo, Osnago, Paderno d'Adda, Perego, Pescate, Ponte Lambro, Proserpio, Pusiano, Rezzago, Robbiate, Rogeno, Rovagnate, S. Maria Hoè, Sirone, Sirtori, Sormano, Suello, Valbrona, Valgreghentino, Valmadrera, Verderio Inferiore, Verderio Superiore, Viganò, per una superficie agraria forestale di Ha. 36.501 e di terreno coltivato di Ha. 24.688.

Roma, addì 1° dicembre 1964

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

(11156)

DECRETO MINISTERIALE 9 dicembre 1964.

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Frosinone ad applicare l'aliquota d'imposta per l'anno 1965.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato col regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia corporativa e sulla istituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° settembre 1947, n. 892;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1965 presentato dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Frosinone;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *e*), e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato col regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la Camera di commercio, industria e agricoltura di Frosinone è autorizzata ad esigere per l'anno 1965 è stabilita nella misura di L. 2,50%.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1965 della Camera di commercio, industria e agricoltura di Frosinone sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima Camera di commercio, industria e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie e comunque indispensabili per il normale funzionamento della Camera stessa e dell'Ufficio provinciale del commercio e dell'industria.

Roma, addì 9 dicembre 1964

(10930) p. *Il Ministro*: OLIVA

DECRETO MINISTERIALE 10 dicembre 1964.

Istituzione di uffici agricoli di zona dipendenti dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Modena.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 15 dicembre 1961, n. 1304, che autorizza il Ministro per l'agricoltura e per le foreste ad istituire gli uffici agricoli di zona nell'ambito delle circoscrizioni territoriali degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura ed alle dipendenze degli Ispettorati medesimi;

Rilevata la utilità che nel territorio di competenza dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Modena vengano istituiti uffici agricoli di zona al fine di con-

sentire la più proficua realizzazione del compito di promuovere ed assistere lo sviluppo agricolo della Provincia mediante attività di assistenza tecnica, di divulgazione, di dimostrazione pratica, di preparazione e di aggiornamento professionale nonchè di potenziamento delle imprese contadine e delle iniziative a carattere associativo;

Considerato che, in base alla rilevazione dei dati di carattere tecnico-agrario ed in rapporto alle finalità previste dalla citata legge n. 1304, risultano soddisfatte le condizioni poste dall'art. 1 della legge stessa per la istituzione degli uffici agricoli di zona di Pavullo nel Frignano, Sassuolo, Vignola, Carpi, Mirandola;

Rilevata la opportunità di provvedere in conformità alle risultanze della rilevazione tecnico-agraria di cui alla precedente premessa;

Ritenuta la necessità, contestualmente alla istituzione degli uffici agricoli di zona in provincia di Modena, di sopprimere le sezioni staccate del locale Ispettorato;

Decreta:

Art. 1.

Con effetto dalla data del presente decreto sono soppresse le sezioni staccate dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Modena.

Art. 2.

Con la stessa data sono istituiti, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Modena ed alle sue dirette dipendenze, i seguenti uffici agricoli di zona:

1) Pavullo nel Frignano, con sede in comune di Pavullo nel Frignano, comprendente i territori dei comuni di Pavullo nel Frignano, Fiumalbo, Pievepelago, Fanano, Sestola, Montecreto, Riolunato, Lama Mocogno, Polinago, Serramazzoni, per una superficie agraria forestale di Ha. 65.915 e di terreno coltivato di Ha. 28.972;

2) Sassuolo, con sede in comune di Sassuolo, comprendente i territori dei comuni di Sassuolo, Frassinoro, Montefiorino, Palagano, Prignano sulla Secchia, Fiorano Modenese, Maranello, Castelnuovo Rangone, Formigine, per una superficie agraria forestale di ettari 41.604 e di terreno coltivato di H. 26.784;

3) Vignola, con sede in comune di Vignola, comprendente i territori dei comuni di Vignola, Montese, Zocca, Guiglia, Marano sul Panaro, Castelvetro di Modena, Savignano sul Panaro, Spilamberto, San Cesario sul Panaro, per una superficie agraria forestale di Ha. 36.165 e di terreno coltivato di Ha. 25.860;

4) Carpi, con sede in comune di Carpi, comprendente i territori dei comuni di Carpi, Novi di Modena, Campogalliano, Soliera, per una superficie agraria forestale di Ha. 25.121 e di terreno coltivato di ettari 23.780;

5) Mirandola, con sede in comune di Mirandola, comprendente i territori dei comuni di Mirandola, Concordia sulla Secchia, San Possidonio, Cavezzo, San Prospero, Medolla, San Felice sul Panaro, Camposanto, Finale Emilia, per una superficie agraria forestale di Ha. 43.636 e di terreno coltivato di Ha. 41.805.

Roma, addì 10 dicembre 1964

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

(11145)

DECRETO MINISTERIALE 10 dicembre 1964.

Istituzione di uffici agricoli di zona dipendenti dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Forlì.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 15 dicembre 1961, n. 1304, che autorizza il Ministro per l'agricoltura e per le foreste nel istituire gli uffici agricoli di zona nell'ambito della circoscrizioni territoriali degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura ed alle dipendenze degli Ispettorati medesimi;

Rilevata la utilità che nel territorio di competenza dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Forlì vengano istituiti uffici agricoli di zona al fine di consentire la più proficua realizzazione del compito di promuovere ed assistere lo sviluppo agricolo della Provincia mediante attività di assistenza tecnica, di divulgazione, di dimostrazione pratica, di preparazione e di aggiornamento professionale nonchè di potenziamento delle imprese contadine e delle iniziative a carattere associativo;

Considerato che, in base alla rilevazione dei dati di carattere tecnico-agrario ed in rapporto alle finalità previste dalla citata legge n. 1304, risultano soddisfatte le condizioni poste dall'art. 1 della legge stessa per la istituzione degli uffici agricoli di zona di Bagno di Romagna, Cesena, Meldola, Mercato Saraceno, Morciano di Romagna, Rimini, Rocca San Casciano, Santa Sofia, Modigliana;

Rilevata la opportunità di provvedere in conformità alle risultanze della rilevazione tecnico-agraria di cui alla precedente premessa;

Ritenuta la necessità, contestualmente alla istituzione degli uffici agricoli di zona in provincia di Forlì, di sopprimere le sezioni staccate del locale Ispettorato;

Decreta:

Art. 1.

Con effetto dalla data del presente decreto sono soppresse le sezioni staccate dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Forlì.

Art. 2.

Con la stessa data sono istituiti, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Forlì ed alle sue dirette dipendenze, i seguenti uffici agricoli di zona:

1) Bagno di Romagna, con sede in comune di Bagno di Romagna, comprendente i territori dei comuni di Bagno di Romagna e Verghereto, per una superficie agraria forestale di Ha. 33.958 e di terreno coltivato di ettari 14.800;

2) Cesena, con sede in comune di Cesena, comprendente i territori dei comuni di Cesena, Cesenatico, Gambettola, Montiano, Savignano sul Rubicone, Longiano, Gatteo, San Mauro Pascoli, Borghi, Roncofreddo, per una superficie agraria forestale di Ha. 43.475 e di terreno coltivato di ettari 41.491;

3) Meldola, con sede in comune di Meldola, comprendente i territori dei comuni di Meldola, Bertinoro, Castrocaro e Terra del Sole, Forlimpopoli, Predappio, per una superficie agraria forestale di Ha. 27.185 e di terreno coltivato di Ha. 23.430;

4) Mercato Saraceno, con sede in comune di Mercato Saraceno, comprendente i territori dei comuni di Mercato Saraceno, Sarsina, Sorbano, Sogliano al Rubicone, per una superficie agraria forestale di ettari 28.919 e di terreno coltivato di Ha. 20.350;

5) Morciano di Romagna, con sede in comune di Morciano di Romagna, comprendente i territori dei comuni di Morciano di Romagna, Cattolica, Misano Adriatico, San Clemente, Gemmano, Montefiore Conca, Saludecio, Mondaino, Monte Gridolfo, San Giovanni in Marignano, per una superficie agraria forestale di Ha. 16.192 e di terreno coltivato di Ha. 15.192;

6) Rimini, con sede in comune di Rimini, comprendente i territori dei comuni di Rimini, Bellaria Igea Marina, Riccione, Coriano, Verucchio, Monte Colombo, Montescudo, Sant'Arcangelo di Romagna, Poggio Berni, Torriana, per una superficie agraria forestale di Ha. 29.111 e di terreno coltivato di Ha. 28.501;

7) Rocca San Casciano, con sede in comune di Rocca San Casciano, comprendente i territori dei comuni di Rocca San Casciano, Dovadola, Portico e San Benedetto, Premilcuore, per una superficie agraria forestale di Ha. 23.977 e di terreno coltivato di Ha. 10.191;

8) Santa Sofia, con sede in comune di San Sofia, comprendente i territori dei comuni di Santa Sofia, Civitella di Romagna, Galeata, per una superficie agraria forestale di Ha. 31.407 e di terreno coltivato di Ha. 15.950;

9) Modigliana, con sede in comune di Modigliana, comprendente i territori dei comuni di Modigliana e Tredozio, per una superficie agraria forestale di ettari 15.853 e di terreno coltivato di Ha. 10.615.

Roma, addì 10 dicembre 1964

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

(11141)

DECRETO MINISTERIALE 10 dicembre 1964.

Istituzione di uffici agricoli di zona dipendenti dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Bologna.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 15 dicembre 1961, n. 1304, che autorizza il Ministro per l'agricoltura e per le foreste ad istituire gli uffici agricoli di zona nell'ambito delle circoscrizioni territoriali degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura ed alle dipendenze degli Ispettorati medesimi;

Rilevata la utilità che nel territorio di competenza dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Bologna vengano istituiti uffici agricoli di zona al fine di consentire la più proficua realizzazione del compito di promuovere ed assistere lo sviluppo agricolo della Provincia mediante attività di assistenza tecnica, di divulgazione, di dimostrazione pratica, di preparazione e di aggiornamento professionale nonchè di potenziamento delle imprese contadine e delle iniziative a carattere associativo;

Considerato che, in base alla rilevazione dei dati di carattere tecnico-agrario ed in rapporto alle finalità previste dalla citata legge n. 1304, risultano soddisfatte le condizioni poste dall'art. 1 della legge stessa per la istituzione degli uffici agricoli di zona di Castello d'Argile, Molinella, Imola, Loiano, Monte San Pietro, Vergato;

Rilevata la opportunità di provvedere in conformità alle risultanze della rilevazione tecnico-agraria di cui alla precedente premessa;

Ritenuta la necessità, contestualmente alla istituzione degli uffici agricoli di zona in provincia di Bologna, di sopprimere le sezioni staccate del locale Ispettorato;

Decreta:

Art. 1.

Con effetto dalla data del presente decreto sono soppresse le sezioni staccate dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Bologna.

Art. 2.

Con la stessa data sono istituiti, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Bologna ed alle sue dirette dipendenze, i seguenti uffici agricoli di zona:

1) Castello d'Argile, con sede in comune di Castello d'Argile, comprendente i territori dei comuni di Castello d'Argile, Anzola dell'Emilia, Argelato, Bentivoglio, Crevalcore, Galliera, Pieve di Cento, Sala Bolognese, San Giorgio di Piano, San Giovanni in Persiceto, San Pietro in Casale, Sant'Agata Bolognese, per una superficie agraria forestale di Ha. 56.065 e di terreno coltivato di Ha. 55.108;

2) Molinella, con sede in comune di Molinella, comprendente i territori dei comuni di Molinella, Baricella, Budrio, Malalbergo, Medicina, Minerbio, per una superficie agraria forestale di Ha. 52.199 e di terreno coltivato di Ha. 50.800;

3) Imola, con sede in comune di Imola, comprendente i territori dei comuni di Imola, Borgo Tossignano, Casal Fiumanese, Castel del Rio, Castel Guelfo di Bologna, Dozza, Fontanelice, Mordano, per una superficie agraria forestale di Ha. 44.932 e di terreno coltivato di Ha. 34.477;

4) Loiano, con sede in comune di Loiano, comprendente i territori dei comuni di Loiano, Castel San Pietro Terme, Monghidoro, Monterenzio, Monzuno, Ozzano dell'Emilia, Pianoro, per una superficie agraria forestale di Ha. 55.669 e di terreno coltivato di Ha. 34.488;

5) Monte San Pietro, con sede in comune di Monte San Pietro, comprendente i territori dei comuni di Monte San Pietro, Bazzano, Castello di Serravalle, Crespellano, Marzabotto, Monteveglio, Sasso Marconi, Savigno, Zola Predosa, per una superficie agraria forestale di Ha. 42.897 e di terreno coltivato di Ha. 29.171;

6) Vergato, con sede in comune di Vergato, comprendente i territori dei comuni di Vergato, Camugnano, Castel d'Aiano, Castel di Casio, Castiglione dei Pepoli, Gaggio Montano, Granaglione, Grizzana, Lizzano in Belvedere, Porretta Terme, San Benedetto Val di Sambro, per una superficie agraria forestale di Ha. 64.473 e di terreno coltivato di Ha. 27.010.

Roma, addì 10 dicembre 1964

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

(11142)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione alla Fondazione « Linda Penotti », con sede a Roma, ad accettare una donazione

Con decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 1964, registrato alla Corte dei conti il 27 novembre 1964, la Fondazione « Linda Penotti », con sede in Roma viene autorizzata, su proposta del Ministero dell'interno, ad accettare la proposta di donazione di un appezzamento di terreno sito in agro di Roma, località Porcareccia Nuova e distinto nel catasto rustico alla partita 697, sez. *D*, foglio 346, particella 50, direttale dal sig. Francesco Penotti e ricevuta dal notaio dott. Marco Panvini in data 9 gennaio 1952 (n. di rep. 54839).

(10950)

Autorizzazione al comune di Castelluccio dei Sauri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 9 dicembre 1964, il comune di Castelluccio dei Sauri (Foggia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11036)

Autorizzazione al comune di Palizzi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 9 dicembre 1964, il comune di Palizzi (Reggio Calabria), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.525.925, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11033)

Autorizzazione al comune di Fagnano Alto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 9 dicembre 1964, il comune di Fagnano Alto (L'Aquila), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.167.676, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11037)

Autorizzazione al comune di Lucoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 9 dicembre 1964, il comune di Lucoli (L'Aquila), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.285.101, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11038)

Autorizzazione al comune di Massa d'Albe ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 9 dicembre 1964, il comune di Massa d'Albe (L'Aquila), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.188.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11039)

Autorizzazione al comune di Santa Maria del Molise ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 9 dicembre 1964, il comune di Santa Maria del Molise (Campobasso), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11040)

Autorizzazione al comune di Sant'Elena Sannita ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 9 dicembre 1964, il comune di Sant'Elena Sannita (Campobasso), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 950.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11041)

Autorizzazione al comune di Piana di Caiazzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data)9 dicembre 1964, il comune di Piana di Caiazzo (Caserta), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11042)

Autorizzazione al comune di Lusciano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 9 dicembre 1964, il comune di Lusciano (Caserta), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11043)

Autorizzazione al comune di Gallo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 9 dicembre 1964, il comune di Gallo (Caserta), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.304.475 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11044)

Autorizzazione al comune di Montecilfone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 9 dicembre 1964, il comune di Montecilfone (Campobasso), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11045)

Autorizzazione al comune di Spinete ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 9 dicembre 1964, il comune di Spinete (Campobasso), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.350.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11046)

Autorizzazione al comune di San Basilio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 9 dicembre 1964, il comune di San Basilio (Cagliari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.090.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11047)

Autorizzazione al comune di Samo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 11 dicembre 1964, il comune di Samo (Reggio Calabria), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.579.250, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11048)

Autorizzazione al comune di Sant'Alessio in Aspromonte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 11 dicembre 1964, il comune di Sant'Alessio in Aspromonte (Reggio Calabria), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.290.395 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11049)

Autorizzazione al comune di Locri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 11 dicembre 1964, il comune di Locri (Reggio Calabria), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 142.755.800 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11050)

Autorizzazione al comune di Rocchetta e Croce ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 11 dicembre 1964, il comune di Rocchetta e Croce (Caserta), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.998.535 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11051)

Autorizzazione al comune di Pannarano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 11 dicembre 1964, il comune di Pannarano (Benevento), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.902.475 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11053)

Autorizzazione al comune di Bitetto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 11 dicembre 1964, il comune di Bitetto (Bari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 52.914.143, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11054)

Autorizzazione al comune di Isola Capo Rizzuto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 11 dicembre 1964, il comune di Isola Capo Rizzuto (Catanzaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 26.697.780, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11052)

Autorizzazione al comune di Banari ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 9 dicembre 1964, il comune di Banari (Sassari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11055)

Autorizzazione al comune di Latiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 9 dicembre 1964, il comune di Latiano (Brindisi), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 108.489.300, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11056)

Autorizzazione al comune di Arnesano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 9 dicembre 1964, il comune di Arnesano (Lecce), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.013.970, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11057)

Autorizzazione al comune di Racale ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 9 dicembre 1964, il comune di Racale (Lecce), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11058)

Autorizzazione al comune di Salice Salentino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 9 dicembre 1964, il comune di Salice Salentino (Lecce), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 28.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11059)

Autorizzazione al comune di Morciano di Leuca ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 9 dicembre 1964, il comune di Morciano di Leuca (Lecce), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.300.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11060)

Autorizzazione al comune di Villesse ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 15 dicembre 1964, il comune di Villesse (Gorizia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.769.723 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11165)

Autorizzazione al comune di Fiuminata ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 15 dicembre 1964, il comune di Fiuminata (Macerata), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.359.988 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11166)

Autorizzazione al comune di Gagliole ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 15 dicembre 1964, il comune di Gagliole (Macerata), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.714.665 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11167)

Autorizzazione al comune di Muccia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 15 dicembre 1964, il comune di Muccia (Macerata), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.053.995 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11168)

Autorizzazione al comune di Serrapetrona ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 15 dicembre 1964, il comune di Serrapetrona (Macerata), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.042.635, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11169)

Autorizzazione al comune di Apiro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 15 dicembre 1964, il comune di Apiro (Macerata), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 33.722.803, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11170)

Autorizzazione al comune di Caldarola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 15 dicembre 1964, il comune di Caldarola (Macerata), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.755.390, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11171)

Autorizzazione al comune di Montemaggiore al Metauro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 15 dicembre 1964, il comune di Montemaggiore al Metauro (Pesaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.280.718 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11173)

Autorizzazione al comune di Turriaco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 15 dicembre 1964, il comune di Turriaco (Gorizia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.863.782, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11172)

Autorizzazione al comune di Roccamassima ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 15 dicembre 1964, il comune di Roccamassima (Latina), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.763.645, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11174)

Autorizzazione al comune di Farra d'Isonzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 15 dicembre 1964, il comune di Farra d'Isonzo (Gorizia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.849.022, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11175)

Autorizzazione al comune di Acquacanina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 15 dicembre 1964, il comune di Acquacanina (Macerata), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.979.150, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11176)

Autorizzazione al comune di Loro Piceno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 15 dicembre 1964, il comune di Loro Piceno (Macerata), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.627.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11177)

Autorizzazione al comune di Petriolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 15 dicembre 1964, il comune di Petriolo (Macerata), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.995.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11178)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Notifica per smarrimento di ricevute di titoli di Debito pubblico

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 6.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 289 mod. 241 D. P. — Data: 30 marzo 1963 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del tesoro di Trapani — Intestazione: Rubbo Raffaele, nato a Trapani il 14 dicembre 1901 — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 9000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 19403 mod. 25-A D.P. — Data: 26 aprile 1963 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento D.P. — Intestazione: Pavesi Iolanda, nata a Genova il 31 marzo 1887 — Titoli del Debito pubblico: nominativi 3 — Capitale L. 76.400.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 136 mod. 243 D.P — Data: 23 aprile 1963 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale dello Stato, sezione di Vicenza — Intestazione: De Cao Antonino, nato a Trissino il 28 novembre 1934 — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 15.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 99 mod. 241 D.P — Data: 26 febbraio 1964 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del tesoro di Avellino — Intestazione: Dello Buono Carmela, nata a Montella il 4 marzo 1923 — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 30.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 50 mod. 241 D.P. — Data: 22 maggio 1964 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del tesoro di Perugia — Intestazione: Neri Luigi, nato a Perugia il 25 gennaio 1901 — Titoli del Debito pubblico: al portatore 1 — Capitale L. 5000

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1150 mod 241 D.P. — Data: 12 giugno 1964 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del tesoro di Napoli — Intestazione: Orologio Vincenza, nata a Arienzo il 12 maggio 1904 — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 10.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 294 mod. 241 D.P. — Data: 20 maggio 1964 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del tesoro di Cuneo — Intestazione: Garrone don Vincenzo, nato a Ceva il 17 luglio 1919 — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 40.300.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 20 mod. 241 D.P. — Data: 27 luglio 1962 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio provinciale del tesoro di Catania — Intestazione: Strazzulla Annita Carmela di Gaetano — Titoli del Debito pubblico: nominativi 2 — Capitale L. 50.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si rende noto a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno censegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 27 novembre 1964

(10409) *Il direttore generale reggente*: GRECO

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 245

Corso dei cambi del 22 dicembre 1964 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,80	624,77	624,79	624,79	624,75	624,80	624,79	624,80	624,79	624,80
$ Can.	581,23	581,30	581,30	581,35	580,30	581,25	581,35	581,35	581,25	581,30
Fr. Sv.	144,79	144,78	144,81	144,785	144,78	144,78	144,795	144,80	144,78	144,79
Kr. D.	90,33	90,33	90,35	90,345	90,30	90,33	90,33	90,35	90,33	90,33
Kr. N.	87,36	87,35	87,38	87,36	87,28	87,36	87,36	87,35	87,36	87,35
Kr. Sv.	121,44	121,40	121,45	121,45	121,25	121,46	121,43	121,45	121,46	121,45
Fol.	173,92	173,90	173,91	173,92	173,95	173,92	173,9175	173,90	173,92	173,91
Fr. B.	12,58	12,582	12,5850	12,585	12,575	12,57	12,5815	12,59	12,57	12,58
Franco francese	127,50	127,50	127,52	127,51	127,48	127,50	127,505	127,50	127,50	127,50
Lst.	1743,22	1743,15	1743,45	1743,25	1742,75	1743,30	1743,35	1743,10	1743,30	1743,25
Dm. occ.	157,18	157,22	157,24	157,20	157,16	157,18	157,245	157,15	157,18	157,20
Scell. Austr.	24,20	24,20	24,205	24,205	24,20	24,20	24,206	24,20	24,20	24,21
Escudo Port.	21,75	21,75	21,75	21,76	21,80	21,76	21,74	21,76	21,76	21,75

Media dei titoli del 22 dicembre 1964

Rendita 5 % 1935	103,05
Redimibile 3,50 % 1934	98,85
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	82,95
Id. 5 % (Ricostruzione)	97,375
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	96,70
Id. 5 % (Città di Trieste)	96,50
Id. 5 % (Beni Esteri)	96,40
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1965)	100,10
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1966)	100,075
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	100,15
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	100,125
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,225
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	100,275
Id. 5 % (» 1° aprile 1973)	100,275
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	100,075

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 22 dicembre 1964

1 Dollaro USA	624,79
1 Dollaro canadese	581,35
1 Franco svizzero	144,79
1 Corona danese	90,337
1 Corona norvegese	87,36
1 Corona svedese	121,44
1 Fiorino olandese	173,919
1 Franco belga	12,583
1 Franco francese	127,507
1 Lira sterlina	1743,30
1 Marco germanico	157,222
1 Scellino austriaco	24,205
1 Escudo Port.	21,75

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 246

Corso dei cambi del 23 dicembre 1964 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,80	624,78	624,78	624,79	624,75	624,79	624,89	624,80	624,79	—
$ Can.	581,29	581,30	581,70	581,85	580,30	581,39	581,74	581,35	581,35	—
Fr. Sv.	144,79	144,78	144,80	144,785	144,78	144,79	144,78	144,80	144,78	—
Kr. D.	90,33	90,31	90,35	90,335	90,25	90,33	90,33	90,35	90,34	—
Kr. N.	87,36	87,35	87,33	87,345	87,28	87,36	87,36	87,35	87,36	—
Kr. Sv.	121,45	121,53	121,50	121,56	121,50	121,44	121,555	121,45	121,45	—
Fol.	173,92	173,90	173,91	173,92	173,90	173,91	173,925	173,90	173,92	—
Fr. B.	12,58	12,591	12,5950	12,5920	12,575	12,58	12,59	12,59	12,58	—
Franco francese	127,50	127,50	127,495	127,515	127,48	127,50	127,51	127,50	127,51	—
Lst.	1743,31	1743,05	1743 —	1743,10	1742,76	1743,30	1743,20	1743,20	1743,25	—
Dm. occ.	157,19	157,21	157,21	157,215	157,16	157,22	157,2225	157,17	157,20	—
Scell. Austr.	24,20	24,20	24,205	24,2060	24,20	24,20	24,2055	24,20	24,20	—
Escudo Port.	21,75	21,75	21,75	21,76	21,80	21,75	21,75	21,70	21,76	—

Media dei titoli del 23 dicembre 1964

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	103 —
Redimibile 3,50 % 1934	98,80
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	82,85
Id. 5 % (Ricostruzione)	97,25
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	96,80
Id. 5 % (Città di Trieste)	96,30
Id. 5 % (Beni Esteri)	96,30
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1965)	100,125
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1966)	100,125
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	100,175
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	100,15
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,325
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	100,30
Id. 5 % (» 1° aprile 1973)	100,30
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	100,075

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 23 dicembre 1964

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	624,79
1 Dollaro canadese	581,795
1 Franco svizzero	144,782
1 Corona danese	90,332
1 Corona norvegese	87,352
1 Corona svedese	121,557
1 Fiorino olandese	173,922
1 Franco belga	12,591
1 Franco francese	127,512
1 Lira sterlina	1743,15
1 Marco germanico	157,219
1 Scellino austriaco	24,206
1 Escudo Port.	21,755

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Spostamento del periodo di svolgimento della « XIII Mostra-mercato nazionale suini selezionati di razza Large White », di Castiglion Fiorentino (Arezzo).

La Camera di commercio, industria e agricoltura di Arezzo, con lettera del 19 novembre 1964, n. 20058, ha comunicato che il Comitato organizzatore della « XIII Mostra-mercato nazionale suini selezionati di razza Large White », ha rinviato al 6-7 maggio 1965 la effettuazione della predetta manifestazione, che avrebbe dovuto aver luogo in Castiglion Fiorentino il 14-15 dicembre 1964, come precedentemente programmato.

(10839)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Sostituzione del commissario governativo per la gestione straordinaria dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Avellino.

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 12121 in data 15 dicembre 1964, l'incarico di commissario governativo per la gestione straordinaria dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Avellino è stato affidato, per il periodo 15 dicembre 1964-31 marzo 1965, al dott. ing. Salvatore Bartolotta, in sostituzione del dott. ing. Saverio Cacopardo.

(11344)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Nomina del Comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della Società cooperativa « Consorzio nazionale Cooperative di produzione industriale e artigiana - A.N.C.I.A. - Alleanza Nazionale Cooperative Industriali ed Artigiane », con sede in Bologna.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 3 dicembre 1964, è stato nominato il Comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della Società cooperativa « Consorzio nazionale Cooperative di produzione industriale e artigiana - A.N.C.I.A. - Alleanza Nazionale Cooperative Industriali ed Artigiane », con sede in Bologna, composta dai signori:

D'Alessandro dott. Michelino, *presidente;*
Gazzotti Gaetano e Elmi Livio, *membri.*

(10956)

Proroga dei poteri conferiti al commissario governativo della Società cooperativa « Pro Familia », con sede in Roma.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 7 dicembre 1964 i poteri conferiti al dott. Alfonso Manzi, commissario governativo della Società cooperativa « Pro Familia », con sede in Roma, sono stati prorogati fino al 9 giugno 1965.

(10958)

Proroga dei poteri conferiti al commissario governativo della Società cooperativa edilizia « Plinio Marini », con sede in Brescia.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 30 novembre 1964 i poteri conferiti al rag. Paolo Rubagotti, commissario governativo della Società cooperativa edilizia « Plinio Marini », con sede in Brescia, sono prorogati dal 30 novembre 1964 al 30 maggio 1965.

(10967)

Proroga dei poteri conferiti al commissario governativo della Società cooperativa edilizia «Lavoratori INA-Casa», con sede in Volta Bresciana (Brescia).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 30 novembre 1964, i poteri conferiti al rag. Paolo Rubagotti, commissario governativo della Società cooperativa edilizia « Lavoratori INA-Casa », con sede in Volta Bresciana (Brescia) sono stati prorogati dal 30 novembre 1964 al 30 maggio 1965.

(10957)

Proroga dei poteri conferiti al commissario governativo della Società cooperativa edilizia « Case lavoratori », con sede in Sant'Eufemia (Brescia).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 30 novembre 1964 i poteri conferiti al rag. Paolo Rubagotti, commissario governativo della Società cooperativa edilizia « Case Lavoratori », con sede in Sant'Eufemia (Brescia) sono stati prorogati fino al 30 maggio 1965.

(10964)

Proroga dei poteri conferiti al commissario governativo della Società cooperativa edilizia « Lavoratori INA-Casa », con sede in Borgosatollo (Brescia).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 30 novembre 1964 i poteri conferiti al rag. Paolo Rubagotti, commissario governativo della Società cooperativa edilizia « Lavoratori INA-Casa », con sede in Borgosatollo (Brescia), sono stati prorogati dal 30 novembre 1964 al 30 maggio 1965.

(10965)

Proroga dei poteri conferiti al commissario governativo della Società cooperativa edilizia « Olimpia », con sede in Sant'Eufemia della Fonte (Brescia).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 30 novembre 1964 i poteri conferiti al rag. Paolo Rubagotti, commissario governativo della Società cooperativa edilizia « Olimpia », con sede in Sant'Eufemia della Fonte (Brescia), sono stati prorogati dal 30 novembre 1964, al 30 maggio 1965.

(10966)

Sostituzione del commissario liquidatore del Consorzio fra le Cooperative di produzione e lavoro della provincia di Roma « Edilconsorzio », con sede in Roma.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 4 dicembre 1964, il sig Bruno Colaiori è stato nominato commissario liquidatore del Consorzio fra le Cooperative di produzione e lavoro della provincia di Roma « Edilconsorzio », con sede in Roma, in sostituzione del rag. Alberto Russo, deceduto.

(10959)

Sostituzione del commissario liquidatore della Cooperativa mista « Edilmeccanica - C.E.M. », con sede in Roma

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 4 dicembre 1964, il sig. Francesco Speciale è stato nominato commissario liquidatore della Cooperativa mista « Edilmeccanica - C.E.M. », con sede in Roma, in sostituzione del rag. Alberto Russo, deceduto.

(10836)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione dello statuto della Sezione di bonifica montana per l'Aterno e Tavo e del Raiale - ricadente in provincia di L'Aquila dell'Azienda speciale consorziale di Campo Imperatore e Piana di Navelli (L'Aquila).

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste n. 45204 in data 28 novembre 1964, è stato approvato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il testo dello statuto della Sezione consortile di bonifica montana per la parte del Consorzio di bonifica montana dell'Aterno e Tavo e del Raiale — ricadente in provincia di L'Aquila — dell'Azienda speciale consorziale di Campo Imperatore e Piana di Navelli, con sede in L'Aquila, deliberato in data 5 aprile 1964, dalla Commissione amministratrice dell'Azienda stessa.

(10900)

Approvazione del nuovo testo dello statuto del Consorzio di bonifica di Lison, con sede in Portogruaro (Venezia)

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste n. 12411 in data 5 dicembre 1964, è stato approvato, con modificazioni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il nuovo testo dello statuto del Consorzio di bonifica di Lison, con sede in Portogruaro (Venezia), deliberato dal Consiglio dei delegati in data 5 luglio 1963.

(10896)

Approvazione del nuovo testo dello statuto del Consorzio di bonifica di Filo e Longastrino, con sede in Alfonsine (Ravenna).

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste n. 12334 in data 7 dicembre 1964, è stato approvato, con modificazioni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il nuovo testo dello statuto del Consorzio di bonifica di Filo e Longastrino, con sede in Alfonsine (Ravenna), deliberato dal Consiglio dei delegati in data 20 luglio 1963.

(11080)

Approvazione del nuovo testo dello statuto del Consorzio di bonifica Conca di Sora, con sede in Sora (Frosinone)

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste n. 12526 in data 7 dicembre 1964, è stato approvato, con modificazioni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il nuovo testo dello statuto del Consorzio di bonifica Conca di Sora, con sede in Sora (Frosinone), deliberato dal commissario straordinario in data 3 luglio 1964.

(11076)

Approvazione del nuovo testo dello statuto del Consorzio di bonifica dell'Aso, con sede in Pedaso (Ascoli Piceno)

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste n. 12398 in data 7 dicembre 1964, è stato approvato, con modificazioni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il nuovo testo dello statuto del Consorzio di bonifica dell'Aso, con sede in Pedaso (Ascoli Piceno), deliberato dal commissario governativo in data 10 agosto 1963 e 24 giugno 1964.

(11078)

Approvazione del nuovo testo dello statuto del Consorzio di bonifica Monforesto, con sede in Padova

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste n. 13666 in data 9 dicembre 1964, è stato approvato, con modificazioni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il nuovo testo dello statuto del Consorzio di bonifica di Monforesto, con sede in Padova, deliberato dal Consiglio dei delegati in data 27 giugno 1963.

(11082)

Approvazione del nuovo testo dello statuto del Consorzio di bonifica Ottava Presa, con sede in Portogruaro (Venezia)

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste n. 12419 in data 5 dicembre 1964, è stato approvato, con modificazioni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il nuovo testo dello statuto del Consorzio di bonifica Ottava Presa, con sede in Portogruaro (Venezia), deliberato dal Consiglio dei delegati in data 20 giugno 1963.

(10899)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Trasferimento dal Demanio pubblico, ramo Difesa-Esercito al patrimonio dello Stato dell'immobile denominato « Casermetta della Tagliata n. 1 ed aree annesse », in comune di Trasquera (Novara).

Con decreto interministeriale n. 319 del 20 novembre 1964, è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico, ramo Difesa-Esercito, ai beni patrimoniali dello Stato, dell'immobile denominato « Casermetta della Tagliata n. 1 ed aree annesse » iscritto nel catasto del comune di Trasquera (Novara) al foglio n. 38, particelle numeri 164, 165, 166, 169 della superficie complessiva di mq. 679.

(10890)

Trasferimento dal Demanio pubblico al patrimonio dello Stato dell'immobile denominato « ex sede di guerra », sito nel comune di Meana di Susa, località « Stazione » (Torino).

Con decreto interministeriale n. 320 del 20 novembre 1964, è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico, ramo Difesa-Esercito al patrimonio dello Stato dell'immobile denominato « ex sede di guerra » iscritto nel catasto del comune di Meana di Susa al foglio di mappa n. 1, mappale n. 1125 della superficie di mq. 2066.

(10889)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del presidente e del vice presidente del Monte di credito su pegno di Bergamo, di 2ª categoria, con sede in Bergamo.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti la legge 10 maggio 1938, n. 745, ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il proprio provvedimento in data 9 giugno 1960, con il quale il dott. Luigi Mondini ed il dott. prof. Manfredo De Paolis furono confermati, rispettivamente, presidente e vice presidente del Monte di credito su pegno di Bergamo, di 2ª categoria, con sede in Bergamo;

Considerato che i predetti nominativi sono scaduti di carica per compiuto periodo statutario;

Dispone:

Il cav. uff. rag. Vittorio Nanni ed il comm. rag. Alessandro Bianchi sono nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente del Monte di credito su pegno di Bergamo, di 2ª categoria, con sede in Bergamo, con decorrenza dalla data del presente provvedimento e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 4 dicembre 1964

Il Governatore: CARLI

(10806)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

ISTITUTO NAZIONALE DELLA NUTRIZIONE

Concorso per titoli al posto di direttore dei servizi amministrativi del ruolo della carriera direttiva del personale amministrativo dell'Istituto nazionale della nutrizione.

IL PRESIDENTE

Vista la legge 25 febbraio 1963, n. 258, recante norme regolatrici dell'assetto e dell'organizzazione dell'Istituto nazionale della nutrizione;

Visto l'art. 76 del regolamento giuridico ed economico per il personale dell'Istituto nazionale della nutrizione riguardante la possibilità del conferimento del posto di direttore dei Servizi amministrativi, previsto nella tabella *A* allegata al regolamento stesso, mediante concorso per titoli riservato al personale statale che abbia conseguito da almeno tre anni la qualifica di direttore di divisione od equiparata e che abbia una particolare competenza nella materia attinente ai compiti dell'Istituto;

Visto l'art. 8 del regolamento predetto il quale dispone che i concorsi sono indetti dal presidente, previa delibera del Comitato amministrativo dell'Istituto;

Vista la delibera del 2 dicembre 1964 con la quale il Comitato amministrativo ha ravvisato la necessità di indire il concorso sopra indicato;

Dispone:

Art. 1.

E' indetto, in attuazione dell'art. 76 del regolamento giuridico ed economico per il personale, un concorso per titoli per il conferimento del posto di direttore dei Servizi amministrativi del ruolo della carriera direttiva del personale amministrativo dell'Istituto nazionale della nutrizione.

Possono partecipare al concorso i dipendenti della carriera direttiva dell'Amministrazione dello Stato che abbiano maturato, alla data di pubblicazione del presente bando, almeno tre anni di anzianità nella qualifica di direttore di divisione o equiparata e che abbia una particolare competenza nelle materie attinenti ai compiti dell'Istituto.

Art. 2.

Coloro che intendono partecipare al concorso devono far pervenire all'Istituto nazionale della nutrizione - Città Universitaria - Roma, la domanda su carta da bollo da L. 400 entro il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Non saranno accolte le domande pervenute, per qualsiasi causa, oltre detto termine.

Art. 3.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) il proprio cognome e nome;
2) il concorso al quale chiedono di essere ammessi;
3) il luogo e la data di nascita;
4) la propria residenza e il preciso indirizzo al quale l'Istituto dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso.

Art. 4.

La domanda dovrà essere sottoscritta dall'aspirante e la firma del medesimo dovrà essere autenticata con certificazione notarile o mediante il visto del capo dell'ufficio presso il quale l'aspirante stesso presta servizio.

Art. 5.

Alla domanda dovranno essere allegati:

1) copia dello stato matricolare, su carta bollata da L. 400, con l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo quinquennio, rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici;

2) elenco in carta semplice in cinque copie di lavori e pubblicazioni in materia amministrativa che eventualmente si presentano per il concorso.

Non si accettano che lavori già pubblicati.

Alla domanda medesima debbono essere allegati tutti i documenti che, a giudizio del candidato, possano formare oggetto di valutazione e che attengano ai titoli conseguiti, ai servizi prestati, alle mansioni assolte ed agli incarichi ricoperti.

Art. 6.

Il vincitore del concorso dovrà, a pena di decadenza, assumere servizio entro sessanta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento formale di nomina in ruolo.

Il trattamento economico prescritto dalle norme regolamentari dell'Istituto, decorre dal giorno in cui l'interessato prende servizio.

Art. 7.

Il concorso sarà giudicato in base ai titoli ed ai documenti presentati da ciascun candidato da una Commissione nominata a sensi dell'art. 79 del regolamento giuridico ed economico del personale dell'Istituto nazionale della nutrizione.

A parità di merito saranno osservate le norme contenute nell'art. 5 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, circa la graduatoria ed i titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi.

Roma, addì 2 dicembre 1964

Il presidente: VISCO

(11319)

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso pubblico per esami a seicento posti di allievo vigile permanente nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Vista la legge 13 maggio 1961, n. 469, sull'ordinamento dei servizi antincendi e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, sullo stato giuridico e trattamento economico del personale dei sottufficiali, vigili scelti e vigili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Visto il regio decreto 16 marzo 1942, n. 699, contenente le norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale non statale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, contenente il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente le norme di esecuzione del testo unico sopra citato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, recante nuove norme sulle documentazioni e sulle legalizzazioni di firme;

Vista la legge 18 marzo 1958, n. 228, riguardante la legalizzazione di firme;

Accertato che nell'organico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono attualmente disponibili seicento posti;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso per esami a seicento posti di allievo vigile permanente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui alla tabella *A* annessa alla legge 13 maggio 1961, n. 469, ripartiti come segue:

1) quarantacinque posti per aggiustatore meccanico;
2) centoventi posti per autista con patente C-E, D, D-E ovvero potente di 3ª o 4ª categoria per la guida di autoveicoli targati VV.F.
3) trenta posti per battilamiera;
4) trenta posti per carpentiere in legno;
5) trenta posti per elettrauto;
6) quaranta posti per falegname;
7) novanta posti per motorista riparatore;
8) cinquanta posti per muratore;
9) trenta posti per saldatore (autogeno ed elettrico);
10) trentacinque posti per tornitore e fresatore;
11) trenta posti per elettricista;
12) quindici posti per radioriparatore;
13) venti posti per idraulico;
14) dieci posti per tappezziere;
15) venticinque posti per verniciatore a spruzzo e alla nitro.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso anzidetto sono richiesti i seguenti requisiti:

1) la licenza di scuola elementare;

2) l'età che non deve essere inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 25, salvo le elevazioni del limite di età previste dalle disposizioni vigenti; tale limite, però, non potrà in nessun caso eccedere gli anni 28.

In merito alle elevazioni del limite di età si precisa quanto segue:

I) Il limite massimo dei 25 anni è elevato ad anni 28:

per gli aspiranti che siano impiegati civili dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti delle Amministrazioni statali anche se in servizio in prova o che siano salariati;

per i cittadini deportati dal nemico durante l'ultima guerra;

per coloro che siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, a norma dell'art. 5 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1448. Per i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite di età, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25;

per i profughi;

per i capi di famiglia numerosa.

II) il limite massimo di 25 anni è altresì, elevato:

a) di 2 anni, nei confronti degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine della presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di 1 anno, per ogni figlio vivente alla data medesima;

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quelle di cui alla lettera *b*), purchè complessivamente non si superino gli anni 28.

3) aver assolto gli obblighi di leva;

4) la statura non inferiore a m. 1,65 e non superiore a m. 1,80;

5) la piena incondizionata idoneità psicofisica, anche in relazione ai precedenti del candidato, dei suoi ascendenti e dei suoi collaterali.

I requisiti di cui ai numeri 4) e 5) saranno accertati dalla Commissione medica di cui all'art. 21 della legge 13 maggio 1961, n. 469, prima dell'inizio delle prove scritte.

I concorrenti, inoltre, verranno sottoposti ad un esame psicotecnico inteso ad accertare la loro idoneità alle esigenze dei servizi antincendi;

6) essere cittadino italiano. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani appartenenti alle Provincie geograficamente italiane e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di apposito decreto;

7) avere sempre tenuto regolare condotta morale e civile, nonchè appartenenza a famiglia avente gli stessi requisiti. Questi occorrono, quando il candidato sia coniugato, anche per la moglie e per la sua famiglia;

8) l'esercizio di uno dei mestieri indicati nel presente bando.

Gli aspiranti non potranno concorrere per più di uno fra i mestieri di cui al precedente art. 1.

Non possono partecipare al concorso:

gli esclusi dall'elettorato attivo politico ed i minorenni per i quali sussista una delle cause di preclusione dal suddetto elettorato;

coloro che hanno cessato dal servizio permanente, dalla ferma volontaria e dalla rafferma nelle forze armate dello Stato in seguito a condanna o per sanzioni disciplinari;

i destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, dovranno essere presentate o dovranno pervenire alla Prefettura della Provincia in cui il candidato risiede, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le Prefetture, provveduto ove occorra, a fare regolarizzare le domande insufficientemente redatte, le trasmetteranno al Ministero dell'interno - Direzione generale dei servizi antincendi, man mano che le avranno ricevute, con la indicazione del giorno dell'arrivo.

Il personale non di ruolo e gli impiegati di ruolo o dei ruoli aggiunti e i salariati delle altre Amministrazioni dello Stato, aventi titolo a partecipare al concorso, faranno pervenire agli uffici anzidetti le domande, nel termine suddetto, a mezzo degli uffici presso i quali prestano servizio.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda:

la data e il luogo di nascita. Gli aspiranti che pure avendo superato il 25° anno di età, chiedono l'ammissione al concorso perchè in possesso di uno o più requisiti particolari previsti nel n. 2) dell'articolo precedente, dovranno indicare in base a quale titolo hanno diritto all'elevazione del limite massimo di età;

il possesso della cittadinanza italiana;

il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi di leva;

il titolo di studio, precisando il luogo e la data del conseguimento;

la specialità di mestiere per la quale intende concorrere;

il possesso almeno della patente di tipo *C* od *E* con la specifica indicazione degli estremi del rilascio (numero e data), per coloro che concorrono a posti di autista;

gli eventuali servizi prestati come impiegati e salariati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

Le domande dovranno, inoltre, contenere la precisa indicazione del domicilio e del recapito dei candidati e la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 4.

I concorrenti che abbiano superato le prove orali debbono far pervenire al Ministero dell'interno - Direzione generale dei servizi antincendi, entro il termine di giorni 20, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto il relativo invito, i documenti prescritti per comprovare gli eventuali titoli di precedenza e di preferenza nella nomina.

A tal fine, gli orfani dei caduti in guerra o per la lotta di liberazione e quelli dei caduti civili per fatti di guerra, nonchè le altre categorie assimilate, dovranno dimostrare tale loro qualifica, mediante certificato in carta da bollo rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra; gli orfani dei caduti per servizio dovranno dimostrare tale loro qualità mediante certificato in bollo, mod. 69, rilasciato dall'Amministrazione cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio attestante tale circostanza.

I figli degli invalidi di guerra ovvero i figli degli invalidi civili per fatto di guerra o degli invalidi per servizio dovranno produrre la dichiarazione mod. 69-*ter*, rilasciato su carta da bollo dal Ministero del tesoro a nome del padre del candidato, oppure un certificato su carta da bollo del sindaco del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche dello stato civile, comprovante tale loro qualità.

I cittadini che furono deportati dal nemico, dovranno far risultare tale circostanza mediante attestazione, in carta da bollo, rilasciata dal prefetto, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

I profughi dai territori che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° giugno 1948 su carta da bollo.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri, nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata.

Coloro che siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno residenza, su carta da bollo.

I candidati orfani dei vigili del fuoco provenienti dall'Istituto nazionale orfani vigili del fuoco dovranno documentare tale loro qualifica con apposita attestazione rilasciata dal predetto Istituto.

Gli aspiranti che abbiano prestato servizio militare di leva nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi della legge 13 ottobre 1950, n. 913, dovranno produrre una dichiarazione rilasciata dai comandi provinciali dei vigili del fuoco che hanno provveduto alla loro restituzione all'Esercito per fine ferma che attesti tale loro qualifica; i vigili volontari dovranno presentare una attestazione dei comandi provinciali di appartenenza.

Gli aspiranti, che intendano fare valere a qualsiasi fine le loro condizioni familiari, dovranno esibire lo stato di famiglia, su carta da bollo.

Art. 5.

La graduatoria dei vincitori e degli idonei del concorso per ciascuna specialità di mestiere è approvata con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. A tale fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati a fare pervenire al Ministero dell'interno - Direzione generale dei servizi antincendi, nel termine perentorio di trenta giorni, a datare dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da cui risulti che l'aspirante, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al presente concorso non abbia superato il 25° anno di età.

I concorrenti i quali, pure avendo superato il 25° anno di età, abbiano titolo all'ammissione all'impiego, perchè in possesso di uno o più requisiti particolari previsti nel n. 2) dell'art. 2 del presente decreto, dovranno produrre i documenti necessari per comprovare il possesso dei requisiti predetti, ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della valutazione dei titoli preferenziali e di precedenza, a termine del precedente art. 4;

2) certificato su carta da bollo rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato, agli effetti del presente decreto, gli italiani non residenti nel territorio metropolitano e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di provvedimento legislativo;

3) certificato su carta da bollo, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in nessuna delle cause che, ai termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziario, su carta da bollo;

5) copia del foglio matricolare con marca da bollo da L. 200 per ogni foglio.

Le marche da bollo dovranno essere debitamente annullate.

Sono tenuti a presentare copia del foglio matricolare anche coloro che, dichiarati idonei dal competente Consiglio di leva, non abbiano ancora prestato servizio militare e coloro che siano stati riformati successivamente alla loro presentazione alle armi.

Coloro che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva, debbono presentare un certificato di esito di leva, rilasciato su carta da bollo dal sindaco del Comune di origine o di residenza e vistato dal commissario di leva.

6) titolo di studio originale in bollo o copia autenticata su carta da bollo;

7) copia dello stato di servizio civile, rilasciato in bollo, autenticata dai superiori gerarchici. Tale documento dovrà essere presentato dai candidati che siano dipendenti di ruolo di una pubblica Amministrazione;

8) certificato rilasciato dalla competente autorità attestante che il candidato eserciti il mestiere per il quale ha concorso.

Per coloro che sono in servizio in qualità di vigile volontario temporaneo, il certificato di cui sopra dovrà essere rilasciato dai Comandi provinciali dei vigili del fuoco.

Art. 6.

I documenti di cui ai numeri 2), 3) e 4) del precedente art. 5 debbono essere di data non anteriore a mesi tre da quella della richiesta.

I candidati che dimostrino di essere impiegati di ruolo o i salariati in servizio presso le Amministrazioni statali, pos-

sono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 1), 6) e 7) dell'art. 5.

I concorrenti che non potessero esibire i documenti richiesti, per la distruzione a causa di eventi bellici degli archivi comunali, potranno supplire con atti notori, corredati dalla dichiarazione dell'avvenuta distruzione degli archivi da rilasciarsi dal sindaco competente.

I candidati indigenti possono produrre in carta libera i documenti di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4), purchè dai documenti stessi risultino esplicitamente le condizioni di povertà mediante citazione degli estremi dell'apposito attestato rilasciato dall'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 7.

I requisiti richiesti per essere ammessi al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso medesimo.

Art. 8.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare ad altri concorsi indetti da altri Ministeri, eccezione fatta per il titolo di studio originale.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate alle Prefetture dopo il termine di cui all'art. 3.

Art. 9.

La Commissione esaminatrice del concorso sarà costituita a norma dell'art. 22 della legge 13 maggio 1961, n. 469.

Art. 10.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le norme della parte 1ª, titolo 1°, capo 2°, del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, le norme del titolo 1°, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, nonchè quelle del regio decreto 16 marzo 1942, n. 699, in quanto compatibili.

Le prove del concorso consistono:

a) in una prova scritta, concernente lo svolgimento di un tema narrativo;

b) di una prova pratica, concernente lo svolgimento di un saggio di mestiere o esperimento pratico a seconda della specialità di mestiere per la quale il candidato concorre;

c) in una prova orale, sulle seguenti materie:

1) aritmetica e geometria; le quattro operazioni. Nozioni sulle figure piane e sui solidi geometrici;

2) tecnologia: nozioni tecniche sui materiali e le lavorazioni attinenti al mestiere sul quale è stata eseguita la prova pratica;

d) in una prova ginnico-sportiva concernente la esecuzione di esercizi dai quali possa desumersi l'attitudine ginnica dei candidati.

Per sostenere le prove di esame i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) libretto ferroviario personale, se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo da una Amministrazione statale;

c) tessera postale;

d) patente automobilistica;

e) passaporto;

f) tessera di riconoscimento rilasciata agli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Con successivo decreto saranno fissate la data e le sedi per la prova scritta di esame.

Art. 11.

Le prove pratiche, orali e ginniche saranno effettuate presso le Scuole centrali antincendi.

Ogni commissario dispone di dieci punti per ciascuna prova.

Le votazioni delle singole prove saranno ridotte in decimi. I concorrenti per essere ammessi alla prova pratica, orale e ginnica dovranno aver riportato nella prova scritta almeno sei decimi, e per essere inclusi in graduatoria dovranno riportare in ciascuna prova di esame non meno di sei decimi.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma dei punti (dopo la riduzione in decimi) riportati in tutte le prescritte prove di esame.

La graduatoria per ciascuna delle specialità di mestiere tra le quali sono stati ripartiti i posti messi a concorso sarà formata dalla Commissione esaminatrice secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva.

Art. 12.

Con decreto del Ministro per l'interno sarà approvata la graduatoria dei vincitori e degli idonei per ciascuna delle specialità di mestiere fra le quali sono stati ripartiti i posti messi a concorso, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del Ministero.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 13.

I vincitori del concorso saranno nominati allievi vigili permanenti e comandati a frequentare presso le scuole centrali antincendi un corso a carattere militare teorico-pratico di addestramento professionale della durata di almeno sei mesi, al termine del quale se giudicati idonei, conseguiranno la nomina a vigile permanente e saranno iscritti nel ruolo in base alla graduatoria formata al termine del corso.

Gli allievi vigili non riconosciuti idonei verranno esonerati dal servizio.

Il Ministro per l'interno potrà disporre che tali allievi siano ammessi a ripetere il successivo corso, dopo il quale, se ancora non riconosciuti idonei, saranno esonerati dal servizio.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il direttore generale dei servizi anticendi è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 1° ottobre 1964

p. *Il Ministro*: MIGLIORE

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *novembre* 1964
Registro n. 37 *Interno, foglio n.* 133

(10740)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Costituzione della Commissione esaminatrice del concorso per esami a quattro posti di vice segretario in prova nella carriera di concetto del Ministero della marina mercantile, per l'esercizio delle mansioni di controllo, indetto con decreto ministeriale 31 marzo 1964.

Con decreto ministeriale 31 ottobre 1964, registrato alla Corte dei conti il 17 novembre successivo, registro 6 Marina mercantile, foglio n. 70, è stata nominata la Commissione esaminatrice del concorso per esami a quattro posti di vice segretario in prova nella carriera di concetto del Ministero della marina mercantile, per l'esercizio delle mansioni di controllo, indetto con decreto ministeriale 31 marzo 1964.

Tale Commissione è composta come segue:

Presidente:

Sarchiola dott. ing. Giuseppe, ispettore generale del Ministero della marina mercantile.

Membri:

Marino prof. Salvatore, insegnante di materie giuridiche ed economiche presso l'Istituto tecnico commerciale statale « Luigi di Savoia Duca degli Abruzzi » di Roma;

Nuzzo prof. Manlio, insegnante di materie giuridiche ed economiche presso l'Istituto tecnico commerciale statale « V. Gioberti » di Roma;

Delli Bovi dott. Donato, direttore di divisione del Ministero della marina mercantile;

Fontana dott. Cesare, direttore di divisione del Ministero della marina mercantile;

Prosperoni prof. Crispino, membro aggiunto per la prova facoltativa di lingue estere.

Segretario:

Sinibaldi dott. Carlo, direttore di sezione del Ministero della marina mercantile.

(10904)

Costituzione della Commissione esaminatrice del concorso per esami ad un posto di vice segretario in prova nella carriera di concetto del Ministero della marina mercantile, per l'esercizio delle mansioni di carattere tecnico (disegnatori), indetto con il decreto ministeriale 31 marzo 1964.

Con decreto ministeriale 31 ottobre 1964, registrato alla Corte dei conti il 17 novembre successivo, registro n. 6 Marina mercantile, foglio n. 71, è stata nominata la Commissione esaminatrice del concorso per esami ad un posto di vice segretario in prova nella carriera di concetto del Ministero della marina mercantile, per l'esercizio delle mansioni di carattere tecnico (disegnatori), indetto con il decreto ministeriale 31 marzo 1964.

Tale Commissione è composta come segue:

Presidente:

Sarchiola dott. ing. Giuseppe, ispettore generale del Ministero della marina mercantile.

Membri:

Bernardi prof. G. Battista, insegnante di costruzioni e disegno di costruzioni presso l'Istituto tecnico industriale statale « G. L. Bernini » di Roma;

Genoino prof. Giuseppe, insegnante di matematica presso l'Istituto tecnico industriale statale « E. Fermi » di Roma;

Delli Bovi dott. Donato, direttore di divisione del Ministero della marina mercantile;

Fontana dott. Cesare, direttore di divisione del Ministero della marina mercantile;

Prosperoni prof. Crispino, membro aggiunto per la prova facoltativa di lingue estere.

Segretario:

Preste dott.ssa Lodoletta, consigliere di 1ª classe del Ministero della marina mercantile.

(10905)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Diario degli esami di idoneità per l'inquadramento a ruolo del personale assunto con contratto di diritto privato (legge 3 novembre 1963, n. 1443).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE FERROVIE DELLO STATO

Visto lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425 e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 novembre 1961, n. 1192, contenente norme per la disciplina dell'impiego della mano d'opera negli appalti concessi dalle Amministrazioni autonome delle ferrovie dello Stato;

Vista la legge 25 novembre 1962, n. 1636, contenente disposizioni per il personale assunto dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato con contratto di diritto privato in base al decreto del Presidente della Repubblica 22 novembre 1961, numero 1192 anzidetto;

Visto l'art. 1 della legge 3 novembre 1963, n. 1443 il quale, tra l'altro, condiziona al superamento di un esame di idoneità la sistemazione nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato del personale assunto con contratto di diritto privato in base al ripetuto decreto del Presidente della Repubblica 22 novembre 1961, n. 1192;

Visto il decreto ministeriale 8 aprile 1964, n. 7966, con il quale sono stati approvati i programmi di esame;

Delibera:

Gli esami di idoneità (scritti e pratici) relativi alla sistemazione a ruolo di cui nelle premesse, si svolgono come da seguente diario:

Prova scritta per la qualifica di segretario:

alle ore 8 del giorno 12 gennaio 1965, presso la Sala conferenze di Roma Termini, via Giolitti, 34;

Prova scritta per la qualifica di aiuto applicato - programma n. 1:

alle ore 8 del giorno 13 gennaio, presso la Sala conferenze di Roma Termini, via Giolitti, 34;

Prova pratica per la qualifica di aiuto applicato - programma n. 2 (dattilografia):

alle ore 8 del giorno 14 gennaio 1965, presso la Sala di riunione dell'ufficio centrale « La Provvida », via Sambucuccio d'Alando, 9;

Prova pratica per la qualifica di aiuto applicato - programma n. 3 (meccanografica):

alle ore 17 del giorno 15 gennaio 1965, presso il Centro meccanografico, via Vallarsa, 30.

Roma, addì 18 dicembre 1964

p. *Il direttore generale:* SANTONI RUGIU

(11433)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Diario delle prove scritte del concorso per esami a quattro posti di esaminatore in prova nel ruolo tecnico della carriera direttiva della proprietà intellettuale, riservato ai laureati in ingegneria.

Le prove scritte del concorso per esami a quattro posti di esaminatore in prova nella carriera direttiva del ruolo tecnico della proprietà intellettuale, riservato ai laureati in ingegneria, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 183 del 27 luglio 1964, avranno luogo in Roma, via Molise, 2, presso la Direzione generale degli affari generali - Ispettorato generale del personale, nei giorni 14, 15 e 16 gennaio 1965, con inizio alle ore 8.

(11434)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE
PER LA TOSCANA - FIRENZE

Comunicato relativo al concorso nazionale fra artisti italiani per la ideazione ed esecuzione di opere artistiche nell'edificio demaniale sede degli uffici finanziari per la provincia di Massa Carrara, con sede in Massa.

La Commissione giudicatrice del concorso nazionale fra artisti italiani per la ideazione ed esecuzione delle opere artistiche per la decorazione dell'edificio demaniale sede degli uffici finanziari per la provincia di Massa Carrara, con sede in Massa, bandito con decreto provveditoriale n. 38912 dell'11 giugno 1962, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 192 del 19 luglio 1963, ha deliberato di non ritenere meritevole di realizzazione alcuna delle opere presentate.

(11112)

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.